

BGer 2C_965/2016 vom 14. Oktober 2016

Bundesgericht, 2016-10-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_965_2016

FR: TF 2C_965/2016 du 14 octobre 2016

IT: TF 2C_965/2016 del 14 ottobre 2016

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).

E. 2.1

Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 - 2.3 pag. 245 segg.).

E. 2.2

Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. Il ricorrente infatti non si confronta affatto con l'argomentazione della Corte cantonale secondo cui la risoluzione governativa del 13 ottobre 2015 non è una decisione impugnabile né sul fatto che, quand'anche lo fosse, il ricorso sarebbe allora manifestamente tardivo (cfr. pronuncia impugnata pag. 3) né sostanzia segnatamente una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg. LTF). Inoltre in quanto critica l'operato del Governo e la risoluzione da lui emessa, visto l'effetto devolutivo legato ai ricorsi interposti, la censura è inammissibile (DTF 136 II 539 consid. 1.2 pag. 543 e rinvio). Per quanto riguarda infine la richiesta d'indennizzo dell'incapacità lavorativa formulata nei confronti dell'ex datore di lavoro, il quesito esula dall'oggetto del litigio e sfugge pertanto ad un esame di merito.

E. 2.3

Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 3

Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.